

COMITATO REGIONALE CSI LOMBARDIA
Sezione distaccata di Milano

Via G. Mazzini 54 – 20864 Agrate Brianza (MB) – C.F. 92000950193

Struttura periferica del Centro Sportivo Italiano, Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI Iscritto al Registro Regionale del Volontariato, in base alla L. n. 266/91, con decreto n. 7056 del 21.03.2000

Tel. 039.6057191 Fax 030.5109173 E-mail csi.lombardia@csi.lombardia.it - csi.lombardia@pcert.it

Comunicato ufficiale n° 6 del 7 novembre 2024

Presenti: Carlo Nastri (Presidente), Lorenzo Piazzese, Roberto Chiavenna e Duilio Colla (Componenti)

Ricorrente: società Resurrezione

Sport: calcio maschile a 7 – Open C

Gara: TNT Prato – Resurrezione Rossa disputata il 18.10.24

Provvedimento impugnato: C.U. n. 5 del 23 ottobre 2024

Con ricorso ritualmente avanzato la società Resurrezione ha impugnato il provvedimento del Giudice Sportivo di prima istanza che, nel proprio C.U. n. 5 pubblicato il 23.10.24, ha squalificato per 4 gare il giocatore Luca Clerici in quanto *“espulso per doppia ammonizione, all'atto del provvedimento manteneva un comportamento ripetutamente offensivo nei confronti del DDG. Nell'abbandonare il terreno di gioco colpiva con calci il cancello utilizzato per l'uscita dal terreno di gioco.”*

La società ricorrente contesta - con implicita finalità di sua riforma o revoca - la squalifica comminata in prima istanza sostenendo che il proprio giocatore non avrebbe riferito frasi ingiuriose al DDG, mentre il cancello d'uscita dal terreno di gioco non sarebbe stato preso a calci ma sarebbe stato semplicemente sbattuto.

La presente Commissione, all'esito dell'istruttoria svolta, tale da rendere necessario un confronto con il DDG, ritiene che il ricorso della società Resurrezione possa trovare, pur parziale, accoglimento.

E infatti, all'esito dei chiarimenti offerti dal DDG con piena collaborazione, è emerso che il giocatore, una volta estratto il secondo cartellino giallo per fallo di gioco (il primo era stato comminato per proteste, quando ancora il Clerici sedeva in panchina come riserva) si sarebbe rivolto nei confronti del direttore di gara in modo ingiurioso, salvo poi immediatamente zittirsi – resosi forse anche conto della propria condotta - una volta intervenuto, nei secondi successivi, il proprio capitano.

A quel punto il giocatore - anche su questo passaggio il DDG ha fattivamente contribuito a chiarire l'effettiva dinamica dei fatti a miglior spiegazione di quanto refertato - si sarebbe diretto verso l'uscita e, non avvedendosi, nella concitazione del momento, che il cancello andava tirato a sè e non sospinto, avrebbe dato due calci al cancello nel tentativo di aprirlo, azione che, come constatato, non arrecava però alcun danno, neppure lieve, alla struttura.

Così determinato il contesto, ritenendo che la condotta del giocatore debba censurarsi certamente per il linguaggio utilizzato verso il DDG, ma che quella rivolta al cancello debba considerarsi, al più, azione maldestra e certamente non integrante un danneggiamento, si ritiene che la squalifica comminata dal Giudice di prima istanza possa essere oggetto di riduzione.

P.Q.M.

la Commissione Regionale Giudicante – Sezione Distaccata di Milano definitivamente pronunciando:

1. in accoglimento del ricorso presentato dalla società Resurrezione, riduce da 4 a 2 le giornate di squalifica comminate al giocatore Luca Clerici
2. dispone la restituzione della tassa reclamo versata.

AFFISSO ALL'ALBO UFFICIALE DEL C.S.I. IN DATA 07 novembre 2024